



COMUNE DI MELLE

PROVINCIA DI CUNEO

ORGANO DI REVISIONE

REVISORE UNICO

Verbale n. 14 del 28/12/2021

PARERE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 – 2024.

L'organo di revisione, esaminato la nota di aggiornamento al DUP 2022 – 2024 del **Comune di Melle**,

VISTO

- ❑ Le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) - Art.170 e Art. 174. L'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:
 - al comma 1 **“entro il 31 luglio di ciascun anno** la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”
 - al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”;
- Il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”.
- ❑ Il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.
- ❑ Il DM n. 37/2015.
- ❑ Il D.Lgs. 23/6/2011 n.118.
- ❑ Il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011. Al punto 8 del principio contabile è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. **Al punto 8.4** è disciplinato il

Documento unico semplificato per i comuni fino 5.000 abitanti. **Al punto 8.4.1** è disciplinato il Documento unico semplificato per i comuni fino 2.000 abitanti.

- ❑ Il principio applicato alla contabilità finanziaria - Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
- ❑ I principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali.
- ❑ I principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.
- ❑ La nota della Commissione Enti Pubblici del CNDCEC.
- ❑ Lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione.
- ❑ Il regolamento comunale di contabilità.
- ❑ I regolamenti relativi ai tributi comunali.
- ❑ La deliberazione del **Consiglio Comunale n. 35 del 22/10/2021** di approvazione del DUP **2022-2024**.
- ❑ La Nota di Aggiornamento al DUP **2022-2024**.
- ❑ I pareri favorevoli sulla proposta, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato e in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 2, e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

RILEVATO

Che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:

- *in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;*
- *in una richiesta d'integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.*

Tenuto conto che nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, **sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio** a prescindere dal tipo di deliberazione assunta, anche in sede di prima presentazione.

RITENUTO

- ❑ Che la presentazione del DUP al Consiglio deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche e operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione a esse coerente.
- ❑ Che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscono nella redazione del bilancio di previsione.

CONSIDERATO

- ❑ Che al momento l'interpretazione corretta può essere quella che scaturisce dal combinato disposto del comma 1 dell'art. 170 con il comma 1 del successivo articolo 174, ma che vi sono ancora dubbi, incertezze e richieste di chiarimento in merito.

- Che, pur se è evidente che il DUP è un documento di programmazione economico-finanziaria, l'Art. 239, comma 1 bis stabilisce che l'organo di revisione nei pareri obbligatori debba esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficit strutturale e di ogni altro elemento utile e che l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.
- Che pertanto, parrebbe impossibile esprimere da parte dell'organo di revisione un parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con riferimento ad un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione.
- Che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
- Che dallo **schema di deliberazione della Giunta Comunale** si evince che è intendimento della Giunta presentare il DUP affinché venga ad essere approvato con formale deliberazione consiliare.

PRESENTA

L'allegata relazione quale parere sulla **Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024** del Comune di **Melle**, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Torino, li 28 dicembre 2021

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO**

Dott.ssa Sisca Bombina



Sommario

1. VERIFICHE PRELIMINARI
2. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI, ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI
3. CONCLUSIONI

VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta **SISCA Bombina** revisore ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, ricevuto per posta elettronica, la **Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024** ha effettuato le seguenti verifiche preliminari al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) **2022-2024** si articola nei seguenti punti:

PARTE PRIMA**ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE****1. RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO ECONOMICA DELL'ENTE**

Risultanze della popolazione

Risultanze del territorio

Risultanze della situazione socio economica dell'Ente

2. MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Servizi gestiti in forma diretta

Servizi gestiti in forma associata

Servizi affidati a organismi partecipati

3. SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE

Situazione di cassa dell'Ente

Livello di indebitamento

Debiti fuori bilancio riconosciuti

4. GESTIONE RISORSE UMANE**5. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA****PARTE SECONDA****INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO****a) Entrate:**

- Tributi e tariffe dei servizi pubblici
- Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale
- Ricorso all'indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

b) Spese:

- Spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali;
- Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi
- Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche
- Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

c) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

d) Principali obiettivi delle missioni attivate

e) Gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio e Piano delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali

f) Obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica

g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

Il Revisore prende atto:

- Che l'Ente, avendo una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1 punto 8.4.1.
- Che quindi in relazione alla natura del DUP si è optato per la versione **semplificata** per i Comuni minori, che presenta certamente un taglio descrittivo e di strategia, rimandando al bilancio di previsione la programmazione finanziaria vera e propria.
- Che si considerano approvati, **se obbligatori**, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
 - a) **programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici**, di cui all'art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
 - b) **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - c) **programma biennale di forniture e servizi**, di cui all'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
 - d) **piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa**, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007;
 - e) **piano triennale dei fabbisogni di personale** di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI, ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

1. **Il DUP rispetta formalmente il principio del pareggio finanziario e l'equivalenza fra entrate e spese dei servizi per conto terzi** (art. 168 del d.lgs.18/8/2000 n.267).
2. In ordine agli equilibri della situazione corrente e in conto capitale, agli equilibri generali di bilancio e ai relativi equilibri in termini di cassa, **il DUP dovrà essere coerente con la proposta di Bilancio di Previsione 2022-2024**. In particolare, in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai **vincoli di finanza pubblica**, l'Ente dovrà operare un costante monitoraggio a livello di programmazione finanziaria e di gestione. Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa, la gestione dovrà essere indirizzata alla razionalizzazione dell'utilizzo delle disponibilità liquide.
3. In ordine alle **Entrate** il DUP dovrà basarsi su politiche tributarie improntate alla garanzia di mantenimento degli equilibri di bilancio. La politica tributaria del Comune, tenuto conto della necessità di reperire fonti necessarie a garantire i servizi ai cittadini, dovrà avere come obiettivo quello di dover far fronte alle difficoltà finanziarie attraverso una razionale imposizione di tributi per garantire una fiscalità equa per i cittadini.
4. In materia di agevolazioni / esenzioni, le stesse dovranno essere improntate al reale riconoscimento delle situazioni che ne fanno scaturire il diritto. Le politiche tariffarie dovranno non aumentare gli oneri a carico dei fruitori dei relativi servizi, agevolandone altresì la gestione e le forme di introito. Per

il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, **l'Ente non intende addivenire alla contrazione di mutui.**

5. In ordine alle **Spese** il DUP prevede, relativamente alla gestione corrente, di definire la stessa in funzione delle risorse disponibili per mantenere i servizi tutt'ora esistenti. In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l'Ente dovrà orientare la propria attività per raggiungere gli obiettivi fissati senza ricorrere ad ulteriori spese.

6. Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, **è stato redatto**, in quanto sono previsti investimenti da ricondurre alla normativa relativa al Piano triennale delle opere pubbliche.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento, redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, **non è stato redatto in quanto si dà atto che nel triennio non sono previsti acquisti per beni e servizi di importo superiore ad Euro 40.000,00** *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni

aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto n. 75, attuativo della riforma Madia (L. 124/2015) in data 25.5.2017, successivamente pubblicato nella GU del 7.6.17 n. 130, concernente modifiche al TUPI. Si assiste al progressivo superamento della "dotazione organica" come limite alle assunzioni, fermi restando i limiti di spesa, attraverso il nuovo strumento del "**Piano triennale dei fabbisogni**". L' art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla **programmazione del fabbisogno di personale**, avendo come obiettivo la riduzione programmata della spesa di personale.

Nel quadro normativo sopra delineato si è inserita la novella legislativa di cui all'art. 16 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012), modificativo dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, il quale ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla **ricognizione delle eventuali situazioni di soprannumero e di eccedenze di personale in servizio** da valutarsi alla luce di esigenze funzionali e/o connesse alla situazione finanziaria dell'Ente.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Non previsto

Programma incarichi di collaborazione autonoma

Non previsto

CONCLUSIONI

L'Organo di revisione,

verificato

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 punto 8.4.1;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore;

tenuto conto

- I. che in relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e **considerato il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario**, l'Organo di revisione può rilevare la conformità della struttura del DUP sottopostogli ai dettati della normativa vigente;
- II. che avendo la Giunta Comunale approvato oltre al DUP **2022-2024**, anche la proposta di Bilancio di Previsione **2022-2024**, **è possibile** ora esprimere un parere con le caratteristiche previste dall'Art. 239 del TUEL, ossia un giudizio di attendibilità e congruità contabile delle previsioni contenute nel DUP;

esprime parere favorevole

per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) **2022-2024**:

1. limitatamente alla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
2. limitatamente alla coerenza della struttura del DUP ai dettati della normativa vigente;
3. limitatamente all'attendibilità e congruità delle previsioni contabili in esso contenute.

Torino, li 28 dicembre 2021

**L'ORGANO DI REVISIONE
IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Sisca Bombina**

